

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro**  
**Titolo II - Del lavoro nell'impresa**

### **Art. 2101 Tariffe di cottimo**

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.